



*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 ottobre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 6 maggio 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI l’art. 103 del d.l. n. 18/2020 e l’art. 37 del d.l. n. 23/2020 che hanno disposto una sospensione *ex lege* dei termini procedurali per effetto della quale il termine di conclusione del presente procedimento è stato posticipato al 26 ottobre 2020;

VISTA la “*Comunicazione sull’interpretazione dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall’articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23*”, approvata dal Collegio dell’Autorità nelle sedute del 1° aprile e del 10 aprile 2020;

VISTI gli atti del procedimento;

## **I. LE PARTI**

1. Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. (di seguito, “Atalanta” o la “Società”), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo. La Società opera nel settore dell’attività sportiva calcistica. Nella stagione 2019/20 la Società ha militato nel campionato di calcio di serie A.

2. Movimento Consumatori e CODICI in qualità di associazioni dei consumatori segnalanti.

## **II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE**

3. Costituiscono oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra la Società e i consumatori, le clausole di seguito trascritte contenute nei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019*”:

*a) Art. 1. L'abbonamento è nominativo e dà diritto ad assistere, dal posto indicato (o dal diverso posto assegnato da Atalanta B.C. per giustificati motivi organizzativi, di forza maggiore, per caso fortuito, di ordine pubblico, di sicurezza per disposizione di autorità pubbliche o sportive), alle Partite Casalinghe (ovvero alle partite che la Prima Squadra dell'Atalanta B.C. S.p.A. – di seguito “ATALANTA” disputerà “in casa” secondo i Regolamenti Sportivi applicabili) del Campionato di Serie A [...] nel rispetto del calendario, della data, orari e luoghi stabiliti dalla Lega Nazionale Professionisti serie A – F.I.G.C. e relative possibili variazioni, qualsiasi sia la causa di tali variazioni. Variazioni di data, orario o luogo di disputa delle partite non daranno diritto al rimborso del prezzo pro-quota dell'abbonamento, né a risarcimenti di qualsivoglia natura, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'art. 5 che segue.*

*b) Art. 5. L'obbligo di giocare partite a porte chiuse, e/o eventuali chiusure di settori, e/o l'eventuale squalifica del campo e la disputa di partite in campo neutro, disposti per Legge o provvedimento di autorità pubbliche o sportive, non genereranno diritto al rimborso e le spese di trasferta saranno a carico dell'abbonato, tranne che nei casi di inadempimento colpevole ex art. 1218 c.c., con esclusione espressa dell'impossibilità della prestazione per responsabilità oggettiva.*

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

#### 1) *L'iter del procedimento*

4. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione dell'articolo 37 *bis* del Codice del Consumo, in data 7 gennaio 2020 è stato avviato il procedimento istruttorio *CV/200 Atalanta – Clausole rimborso biglietti* nei confronti della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.

5. Nella comunicazione di avvio del procedimento è stato rappresentato al professionista che le clausole contenute nei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019*”, trascritte al punto II del presente provvedimento, avrebbero potuto risultare vessatorie ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lettera *b*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

6. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, veniva richiesta ad Atalanta una serie di informazioni tra cui l'indicazione di elementi di prova atti a superare la presunzione di vessatorietà ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera *b*), del Codice del Consumo.

7. In data 28 gennaio 2020 è stata disposta la consultazione di cui all'articolo 37 *bis*, comma 1, del Codice del Consumo, pubblicando per 30 giorni sul sito istituzionale dell'Autorità ([www.agcm.it](http://www.agcm.it)) un comunicato e le clausole contrattuali oggetto di contestazione. Alla consultazione ha partecipato l'associazione di consumatori Altroconsumo<sup>1</sup>.

8. In data 12 febbraio 2020 si è tenuta l'audizione del professionista.

9. La Società ha avuto accesso agli atti del procedimento ed estratto copia dei documenti acquisiti al fascicolo in data 10 febbraio e 10 agosto 2020.

10. Con comunicazione pervenuta in data 21 febbraio 2020, Atalanta ha presentato una memoria difensiva e ha fornito le informazioni richieste nella comunicazione di avvio del procedimento<sup>2</sup>.

11. Atalanta ha allegato alla citata memoria la nuova formulazione delle clausole contestate ora contenute nei “*Termini e condizioni d'uso degli abbonamenti // stagione sportiva 2019-2020*”, di seguito riportate e pubblicate sul sito del professionista<sup>3</sup>:

---

<sup>1</sup> Doc. 27 del fascicolo istruttorio, inviato in data 26 febbraio 2020 e acquisito agli atti del fascicolo in data 17 marzo 2020.

<sup>2</sup> Doc. 23 del fascicolo istruttorio.

<sup>3</sup> Doc. 30 del fascicolo istruttorio (verbale di acquisizione delle condizioni contrattuali degli abbonamenti del 24 luglio 2020, oggetto di rilevazione sul sito del professionista nella medesima data).

*“1. L’abbonamento è nominativo e dà diritto ad assistere, dal posto indicato (o dal diverso posto che potrà essere eventualmente assegnato al Titolare da Atalanta B.C. per giustificati motivi organizzativi e per lavori di ristrutturazione del Gewiss Stadium di Bergamo di cui al comma successivo, per cause di forza maggiore, per caso fortuito, di ordine pubblico, di sicurezza, per disposizioni di autorità pubbliche o sportive), a n. 17 gare casalinghe (a partire dalla terza gara casalinga) che la Prima Squadra dell’Atalanta B.C. S.p.A. (di seguito “ATALANTA”) disputerà secondo i Regolamenti Sportivi applicabili, del Campionato di Serie A 2019/2020, nel rispetto del calendario, delle date, orari e luoghi stabiliti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A – F.I.G.C. e relative possibili variazioni, qualsiasi sia la causa di tali variazioni, di cui il Titolare dichiara di averne tenuto conto all’atto di acquisto dell’abbonamento. Resta quindi inteso che il Titolare ha l’onere di informarsi e di aggiornarsi tempestivamente in merito all’effettivo giorno, ora e luogo di svolgimento delle partite casalinghe. Eventuali variazioni di data, orario o luogo di disputa delle partite casalinghe non daranno pertanto diritto al rimborso del prezzo pro-quota dell’abbonamento, né a risarcimenti di qualsivoglia natura.*

*Alla luce dei noti lavori di ristrutturazione in corso al Gewiss Stadium di Bergamo, nel caso in cui sia necessaria la disputa di una o più gare presso un altro impianto, Atalanta si riserva di concedere al titolare dell’abbonamento il diritto di assistere alla gara in un posto diverso, presso un altro impianto rispetto a quello indicato nell’abbonamento”.*

*“5. Fatti espressamente salvi i casi di inadempimento colpevole ex art. 1218 c.c. da parte di Atalanta (restando, quindi, espressamente escluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, nonché la necessità di eseguire lavori sull’impianto sportivo di cui all’art. 1), il Titolare prende atto ed accetta che l’obbligo di giocare partite a porte chiuse, e/o eventuali chiusure di settori (e/o parte di essi), e/o l’eventuale squalifica del campo e la disputa di partite in campo neutro, disposti per Legge, regolamenti o provvedimento di autorità pubbliche o sportive, non genereranno diritto al rimborso e le spese di trasferta saranno a carico del Titolare. Nessun rimborso e nessuna spesa di trasferta saranno, in particolare, dovuti nei casi di impossibilità della prestazione per responsabilità indiretta di Atalanta, quali sanzioni inflitte a quest’ultima per comportamento dei propri sostenitori (a titolo meramente esemplificativo, per chiusura di settori del Gewiss Stadium di Bergamo disposta dalla giustizia sportiva)”.*

**12.** In data 11 maggio 2020 è stata comunicata alle parti del procedimento, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 del Regolamento, la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento.

**13.** In data 4 agosto 2020, è stata comunicata alle parti del procedimento la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

**14.** Le associazioni Codici e Movimento Consumatori hanno presentato le loro memorie rispettivamente in data 1°<sup>4</sup> e 7 settembre 2020<sup>5</sup>.

**15.** Il professionista ha presentato la propria memoria conclusiva in data 14 settembre 2020<sup>6</sup>.

## ***2) Gli esiti della consultazione sul sito internet dell'Autorità***

**16.** Nell'ambito della consultazione di cui all'articolo 37 *bis*, comma 1, del Codice del Consumo, tenutasi sul sito istituzionale dell'Autorità ([www.agcm.it](http://www.agcm.it)), il 26 febbraio 2020 è pervenuto il contributo dell'associazione Altroconsumo. In particolare, Altroconsumo ha sostenuto la vessatorietà delle clausole oggetto di istruttoria in base alle medesime norme del Codice del Consumo richiamate dall'Autorità, affermando altresì che l'adozione di dette disposizioni contrattuali non possa ritenersi giustificata dalla necessità di svolgere in modo remunerativo l'attività sociale.

## ***3) Le argomentazioni difensive delle parti***

### *Le argomentazioni svolte dal professionista*

**17.** Nel corso del procedimento<sup>7</sup> il professionista ha sostenuto che, in base all'art. 34, comma 1, del Codice del Consumo, l'autonomia riconosciuta all'ordinamento sportivo ed in particolare a quello calcistico, sia circostanza tale da non rendere vessatorie le clausole che escludono o limitano la responsabilità dello stesso e il rimborso di quota parte dell'abbonamento.

**18.** Il professionista, nelle sue memorie difensive, ha osservato, altresì, quanto segue.

---

<sup>4</sup> Doc. 39 del fascicolo istruttorio.

<sup>5</sup> Doc. 40 del fascicolo istruttorio.

<sup>6</sup> Doc. 41 del fascicolo istruttorio.

<sup>7</sup> Cfr. Doc. 20 del fascicolo istruttorio (verbale di audizione del professionista del 12 febbraio 2020), oltre alle memorie presentate dal professionista.

(i) Le condizioni contestate non limiterebbero la responsabilità della Società, facendola espressamente salva in caso di inadempimento colpevole *ex art.* 1218 c.c..

(ii) Le clausole in esame sarebbero giustificate dal fatto che l'abbonamento permette al consumatore di fruire degli eventi calcistici a condizioni particolarmente vantaggiose, se rapportate alla somma del prezzo di acquisto dei singoli biglietti.

(iii) La chiusura dell'intero stadio o di un suo settore ed altri eventi che impediscono la visione della partita programmata non sarebbero riconducibili alla fattispecie dell'inadempimento contrattuale ma a quella dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguenza che le clausole interessate non sarebbero vessatorie ai sensi dell'art. 33, comma 2, *lettera b)*, del Codice del Consumo. Tale lettura sarebbe avvalorata da una pronuncia di merito della Corte d'Appello di Torino<sup>8</sup>.

(iv) Gli artt. 1463 e 1464 c.c. costituirebbero disposizioni derogabili dalle parti anche nei rapporti contrattuali tra professionisti e consumatori.

(v) In ogni caso, la mancata previsione dei rimborsi nelle clausole contestate sarebbe dettata dalla necessità di tutelarsi contro l'abuso del diritto di rimborso da parte dei tifosi che si sono resi responsabili di comportamenti tali da determinare la chiusura dello stadio o di suoi settori.

**19.** La Società ha allegato alla sua memoria conclusiva una nota che la FIGC ha inviato in data 4 settembre 2020 alla LNPA, che contestualizza nell'ambito dell'ordinamento sportivo le disposizioni che escludono il rimborso di quota parte dell'abbonamento in caso di obbligo, disposto per legge o provvedimento di autorità pubbliche o sportive, di giocare partite a porte chiuse, di chiusure di settori, di squalifica del campo e di disputa di partite in campo neutro.

#### *Le argomentazioni svolte dalla FIGC*

**20.** La FIGC sottolinea che il regime sanzionatorio delineato dal Codice di Giustizia sportiva (artt. 8, 25, 26 e 28 del Codice di Giustizia sportiva) è volto a prevenire comportamenti violenti oppure discriminatori da parte dei tifosi delle società e quindi, più in generale, a tutelare l'ordine pubblico.

In particolare, il legislatore sportivo ha costruito un sistema nel quale vengono sanzionati sia le società che i sostenitori. Con la chiusura dello

---

<sup>8</sup> Sentenza n. 781/2015, pubblicata il 22 aprile 2015, dove la Corte ha escluso che la limitazione del diritto al rimborso dell'abbonato in caso di impossibilità sopravvenuta possa presentare profili di vessatorietà.

stadio o di settori dello stesso, le società subiscono la perdita economica relativa al mancato introito della vendita dei biglietti e non si giovano del sostegno dei tifosi. I sostenitori, potenziali autori delle condotte che hanno determinato la sanzione, non assistono alla partita e subiscono la perdita economica della quota parte dell'abbonamento relativa alla stessa. In tal modo le società disincentivano i comportamenti violenti e discriminatori dei propri sostenitori, i quali restano indirettamente sanzionati dal mancato rimborso.

**21.** In tale ottica, ove le *condizioni d'uso degli abbonamenti* prevedessero il rimborso in caso di mancata esecuzione della prestazione non imputabile alla società, quest'ultima sarebbe costretta a rimborsare quei sostenitori che, con la propria condotta violenta o discriminatoria, hanno provocato la chiusura dello stadio, di un suo settore, ecc., togliendo quindi alle sanzioni sportive ogni efficacia punitiva. Ne consegue che un'eventuale dichiarazione di vessatorietà delle clausole contrattuali in questione, unitamente alla imposizione alle società di riconoscere il diritto al rimborso, “*potrebbe indurre il legislatore federale a rivedere il delineato sistema sanzionatorio*” previsto dal Codice di giustizia sportiva.

#### *Le argomentazioni svolte dalle associazioni parti del procedimento*

**22.** L'associazione Codici ha ribadito la vessatorietà delle clausole oggetto dei procedimenti dell'Autorità.

**23.** Secondo l'associazione Movimento Consumatori le clausole relative all'acquisto dell'abbonamento stagionale e dei biglietti singoli che escludono ogni rimborso in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione conseguente al verificarsi di un evento non imputabile ad Atalanta, determinerebbero a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, al contempo, avrebbero l'effetto di escluderne o limitarne le azioni o i diritti. Nei contratti a prestazioni corrispettive, infatti, l'equilibrio sinallagmatico conseguente all'impossibilità della prestazione è garantito dalle disposizioni dettate dagli artt. 1463 e 1464 c.c. che impongono alla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile, ma che abbia già ricevuto la controprestazione, di restituirla in proporzione alla prestazione non eseguita. Ogni diversa soluzione, secondo l'avviso dell'associazione, imponendo la dazione di una somma di denaro, senza giustificazione, risulterebbe incompatibile con la causa concreta del contratto

**24.** Inoltre, il Movimento Consumatori, sottolinea che l'asserita necessità per le società sportive di tutelarsi contro l'abuso che potrebbe derivare dal riconoscimento del diritto di rimborso da parte di tifosi responsabili di comportamenti scorretti, tali da determinare provvedimenti di chiusura dello stadio o di alcuni suoi settori non può giustificare una compressione collettiva e indiscriminata dei diritti di tutti gli altri tifosi non responsabili di quei comportamenti. In tal senso, appare corretta l'esclusione, adottata nei contratti di altre società di Serie A, del rimborso solo per i tifosi che abbiano contribuito con il proprio comportamento a determinare la chiusura dello stadio.

#### **IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

**25.** In via preliminare si rileva che quanto sostenuto dalla FIGC per escludere il carattere vessatorio delle clausole che limitano i rimborsi per le partite non godute è infondato.

**26.** L'ipotesi secondo cui il legislatore sportivo potrebbe, nel caso in cui l'Autorità dichiarasse vessatorie le clausole in questione, sostituire le vigenti norme del Codice di giustizia sportiva - che prevedono sanzioni come la chiusura dello stadio o di suoi settori - con altre meno efficaci non può incidere sulla valutazione di abusività effettuata ai sensi degli artt. 34 e 35 del Codice del Consumo. Infatti, in tali norme non sono sanciti canoni ermeneutici secondo i quali i diritti dei consumatori debbano cedere il passo ad altri interessi giudicabili come "superiori". Inoltre, va ricordato che la disciplina a tutela del consumatore ha una dimensione pubblicistica in quanto salvaguarda il mercato nel suo insieme e la correttezza dei rapporti commerciali.

**27.** Né appare convincente dal punto di vista del metodo e da quello dell'equità l'argomento secondo cui le clausole che escludono i rimborsi per le partite non godute hanno lo scopo di disincentivare i comportamenti violenti e discriminatori dei tifosi. Le clausole in esame, infatti, da un lato hanno l'effetto di penalizzare in maniera indiscriminata tutta la platea degli spettatori per responsabilità che gravano eventualmente soltanto su una parte minoritaria di tifosi; dall'altro, sottraggono il soggetto che organizza l'evento alle responsabilità che gli competono nella prevenzione di eventi contrari all'ordine pubblico e nella vigilanza anche tecnologica sui comportamenti illegittimi dei sostenitori.



**28.** In tal senso l’Autorità osserva che le *condizioni contrattuali* di altre società di Serie A prevedono clausole che escludono il rimborso del biglietto o di quota parte dell’abbonamento non in maniera indiscriminata, ma soltanto nei confronti dei soggetti che hanno concorso a determinare gli eventi sanzionati dal Giudice Sportivo. Tali clausole appaiono idonee, nel rispetto delle norme del Codice del Consumo e del Codice civile, a tutelare da un lato il diritto degli spettatori ad ottenere il rimborso del biglietto o di quota parte dell’abbonamento in caso di annullamento dell’evento e, d’altro lato, a penalizzare i tifosi che si siano resi responsabili degli eventi che hanno determinato la sanzione sportiva, salvaguardando in tal senso le manifestate esigenze di ordine pubblico.

**29.** Inoltre, sulla presunta autonomia dell’ordinamento sportivo che dovrebbe rilevare ai sensi dell’art. 34, comma 1, del Codice del Consumo, per escludere la vessatorietà delle clausole contestate, si osserva che i rapporti tra l’ordinamento statale e quello sportivo sono regolati dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante “*Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*”, convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280<sup>9</sup>. Secondo tale disciplina l’autonomia dell’ordinamento sportivo non può riguardare situazioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento statale e le controversie relative a rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti sono sottoposte alla giurisdizione del Giudice ordinario. Pertanto, l’autonomia dell’ordinamento sportivo non può pregiudicare le situazioni giuridiche protette dall’ordinamento statale, come le norme a tutela dei consumatori, né per le stesse ragioni può rilevare per regolare i rapporti tra società e consumatori in deroga alle disposizioni del Codice del Consumo e del Codice Civile. Peraltro, l’art. 143, comma 1, del Codice del Consumo definisce espressamente come “*irrinunciabili*” i diritti attribuiti al consumatore e sanziona con la nullità ogni diversa pattuizione.

**30.** Il fatto che l’abbonamento permetta al consumatore di fruire degli eventi sportivi a condizioni particolarmente vantaggiose, se rapportate alla somma del prezzo di acquisto dei singoli biglietti, non influisce sul giudizio di vessatorietà delle clausole contrattuali. Infatti, l’emissione di abbonamenti rientra nell’autonomia imprenditoriale di ogni società sportiva e, a fronte di

---

<sup>9</sup> L’art. 1, comma 2, afferma che “*I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo*”; secondo l’art. 3, comma 1, “*Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo*”.

un prezzo particolarmente favorevole per il consumatore, anche la Società percepisce un corrispettivo certo per la stagione sportiva.

**31.** Le clausole indicate al punto II del presente provvedimento presentano profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e ss. del Codice del Consumo. In sede di avvio del procedimento è stato rappresentato alla Società che, per le clausole riconducibili all'elenco di cui all'articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo, vige una presunzione legale di vessatorietà con onere della prova contraria a carico del professionista.

**32.** Le clausole in esame escludono il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso di quota parte dell'abbonamento nelle ipotesi di obbligo di giocare partite a porte chiuse, chiusure di settori, squalifica del campo e di disputa di partite in campo neutro, disposti per legge o provvedimento di autorità pubbliche o sportive. Tali clausole risultano quindi vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera *b*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

**33.** Le clausole in esame derogano agli artt. 1463 e 1464 c.c. Infatti, in caso di impossibilità di fruizione dell'evento sportivo dovuta a cause non imputabili alla Società, secondo quanto previsto dagli artt. 1463 e 1464 c.c. il professionista è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito e, dunque, a rimborsare quota parte dell'abbonamento in misura proporzionale al valore degli eventi sportivi non fruiti. In proposito, gli artt. 1463 e 1464 c.c. individuano come effetto dell'inesatta esecuzione della prestazione la completa o parziale restituzione (o meglio, riduzione) della controprestazione, senza che rilevi l'imputabilità o meno dell'inadempimento. L'effetto restitutorio prescinde dunque da qualsivoglia imputabilità dell'inadempimento, fondandosi soltanto sul dato oggettivo del mancato esatto adempimento. Di conseguenza, ancorare la restituzione di quota-parte dell'abbonamento alla sussistenza di una "colpa" della Società (o meglio, all'imputabilità della causa di mancato adempimento) esclude il diritto del consumatore alla restituzione *ex artt.* 1463-1464 c.c., derogando anche alla disciplina della ripetizione dell'indebito *ex artt.* 2033 ss. c.c. (espressamente richiamata all'art. 1463 c.c.).

**34.** Il professionista ha asserito che nel caso di specie non troverebbe applicazione l'art. 33, comma 2, lettera *b*), che attiene alle conseguenze dell'inadempimento e non alla diversa fattispecie dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore.

**35.** Il predetto ragionamento prende le mosse da un dato eminentemente testuale e non può essere condiviso: ciò che la norma mira a scongiurare è l'adozione di clausole che, in caso di mancata soddisfazione dell'interesse del consumatore dedotto nel rapporto contrattuale con il professionista, lo obblighino comunque ad eseguire la prestazione ovvero non gli consentano di recuperare ciò che ha inutilmente pagato.

La mancata esecuzione di una prestazione contrattuale (sia per inadempimento sia per impossibilità sopravvenuta) determina di per sé uno squilibrio dei rapporti contrattuali a cui l'ordinamento fa fronte – nei negozi sinallagmatici – obbligando l'altra parte alla restituzione, e ciò sia in caso di mancata esecuzione della prestazione per inadempimento (art. 1453 c.c.) sia per totale o parziale impossibilità sopravvenuta (artt. 1463-1464 c.c.). Una clausola che ostacoli il riequilibrio del rapporto contrattuale (ossia limiti per il consumatore l'esercizio del diritto alla restituzione della controprestazione) è quindi abusiva sia quando la mancata esecuzione della prestazione è imputabile al professionista, sia quando la mancata esecuzione è dovuta all'impossibilità sopravvenuta.

Alla medesima soluzione si perviene leggendo il testo della direttiva 93/13/CEE nella lingua inglese e francese: in entrambe le versioni originali, l'art. 1, lettera *b*), dell'allegato alla direttiva fa riferimento alla (mancata o parziale) prestazione, confermando la correttezza di una lettura di più ampio respiro rispetto a quella strettamente letterale della trasposizione italiana.

**36.** Il giudizio di vessatorietà ora delineato è poi confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea e dalla Comunicazione della Commissione europea del 27 settembre 2019 relativa agli *“Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori”*. Secondo il metodo cd. *“comparativo”* utilizzato dalla Corte, una clausola contrattuale determina per i consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali quando colloca il consumatore in una situazione meno favorevole rispetto a quella prevista dal diritto nazionale applicabile<sup>10</sup>. Quanto alla valutazione di vessatorietà delle

---

<sup>10</sup> Secondo la pronuncia della Corte di giustizia 14 marzo 2013, causa C-415/11, Aziz, punto 68 *“per appurare se una clausola determini [a danno del consumatore] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale”* (cfr. anche il n. 2 del dispositivo); in tal senso cfr. anche la decisione della Corte 26 gennaio 2017, causa C-421/14, Banco Primus SA, (punto 59 e punto n. 3 del dispositivo).

clausole di cui agli artt. 1 e 5 dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019*” che escludono il rimborso del rateo di abbonamento in caso di mancata fruizione dell’evento, si rileva che esse pongono il consumatore in una condizione meno favorevole di quella derivante dall’applicazione degli 1463 e 1464 c.c. norme generali del diritto dei contratti cui le clausole in esame derogano.

**37.** Nel corso del procedimento, la Società ha dato atto della pubblicazione sul proprio sito istituzionale della nuova formulazione delle clausole contestate che non risulta idonea a risolvere i profili di vessatorietà evidenziati nella comunicazione di avvio del procedimento.

**38.** Pertanto, le clausole degli artt. 1 e 5 dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019*” risultano vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera *b*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui determinano a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed escludono i diritti e le azioni di questi ultimi nei confronti del professionista in ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione<sup>11</sup>.

---

Secondo la citata Comunicazione della Commissione (punto 3.4.2.), “*Quando valutano se una clausola contrattuale «determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti», i giudici nazionali devono, in primo luogo, raffrontare la clausola contrattuale in questione con le eventuali disposizioni che si applicherebbero nel diritto nazionale in mancanza di tale clausola contrattuale, vale a dire le disposizioni complementari. Tali modelli legislativi si ritrovano in particolare nel diritto contrattuale nazionale, ad esempio nelle norme che determinano le conseguenze del mancato adempimento di determinati obblighi contrattuali di una parte [...] Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se e in che misura la clausola contrattuale collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella altrimenti prevista dal diritto contrattuale applicabile. La clausola contrattuale potrebbe rendere la situazione giuridica meno favorevole per i consumatori, ad esempio laddove essa limiti i diritti di cui essi godrebbero altrimenti, o potrebbe aggiungere un vincolo al loro esercizio*”.

<sup>11</sup> Alla medesima conclusione giungono le ordinanze emesse in data 6 dicembre 2019, n. 1109 dal Tribunale di Genova e in data 24 giugno 2019 dal Tribunale di Roma nel giudizio tra Movimento Consumatori e altra società calcistica rispetto a clausole di abbonamento analoghe a quelle in esame. Secondo la prima pronuncia “*la parte che ha già adempiuto alle proprie obbligazioni, che nel caso in esame è l’abbonato, ha diritto ad un rimborso (o riduzione della prestazione), secondo quanto previsto dall’art. 1464 c.c., in misura proporzionale al valore della singola partita compresa nell’abbonamento. In caso contrario, essendo venuta meno la giustificazione del pagamento della quota dell’abbonamento riferita alla partita non vista, si consentirebbe un ingiustificato arricchimento del debitore, in violazione dell’art. 2041 c.c., idoneo ad incidere sulla causa in concreto del rapporto. Ancora più ingiustificato è l’arricchimento della società nell’ipotesi in cui la chiusura dello stadio sia a lei imputabile, ricorrendo in tal caso una vera e propria responsabilità per inadempimento da cui deriva l’obbligo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.*”. In base alla seconda, con riferimento all’ipotesi di “*chiusura dello stadio per problematiche legate alla manutenzione, di competenza dell’ente proprietario, o di irrogazione di sanzioni da parte degli organi della giustizia sportiva che limitino o escludano l’accesso alla tifoseria per fatti commessi da soggetti terzi*”, il giudice ha affermato che si verifica “*un’impossibilità della prestazione che, pur non traducendosi in un inadempimento imputabile al debitore, conferisce all’altra parte il diritto alla riduzione della prestazione dovuta o già eseguita*”.

RITENUTO che per le clausole descritte al punto II, del presente provvedimento e oggetto della comunicazione di avvio del procedimento, vige una presunzione legale di vessatorietà *ex art. 33, comma 2, lettera b)* del Codice del Consumo e che Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. non ha fornito elementi sufficienti per superare tale presunzione;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, *lettera b)*, nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo;

RITENUTO che ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 8 del Regolamento, è dovuta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della vessatorietà delle clausole oggetto della presente valutazione sul sito dell'Autorità e su quello della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. (<https://www.atalanta.it/>); che appare congruo che la predetta pubblicazione sul sito <https://www.atalanta.it/> abbia la durata di 30 giorni consecutivi; che non si ritengono, inoltre, sussistenti particolari elementi di fatto e di diritto per disporre ulteriori misure di informazione dei consumatori;

## DELIBERA

a) che la clausola di cui all'art. 1, dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019*” della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, *lettera b)*, nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

b) che la clausola di cui all'art. 5, dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019*” della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, *lettera b)*, nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

## DISPONE

a) che Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell'articolo 37 *bis* del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 8, del Regolamento, secondo le seguenti modalità:

- 1) il testo dell'estratto del provvedimento è quello riportato nell'allegato al presente provvedimento;
- 2) il testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per 30 giorni consecutivi sulla *home page* del sito <https://www.atalanta.it/> con adeguata evidenza grafica, entro venti giorni dalla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento;

b) che la pubblicazione del testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla *home page* del sito <https://www.atalanta.it/>;

c) la pubblicazione dovrà ricalcare *in toto* impostazione, struttura e aspetto dell'estratto allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito *internet* di pubblicazione dell'estratto, così come nelle restanti pagine, né altrove, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell'estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato.

Ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 4, e dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua adozione, in apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*